



Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

annamaria.valsania@regione.piemonte.it
psr.agrisostenibile@cert.regione.piemonte.it

Prot. e data presenti nei metadati di DoQui ACTA

Classificazione 6.60.10,13/2024A/A17000 – S1

- Ai Centri di Assistenza Agricola
- Alle Organizzazioni professionali agricole regionali
- Agli Ordini e Collegi professionali
- Al Settore A1713C - Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica
- All'ARPEA

e p c Al Settore A1409D Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

Oggetto: Piano strategico PAC 2023-2027 (PSP) – SRA-ACA08 – Azione 8.3: Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali: chiarimenti in merito allo spostamento degli animali da e verso il pascolo

Il Regolamento di Polizia Veterinaria (nello specifico all'art. 41 e 42 del RPV, ex DPR 320/54), che regolamentava, fra il resto, la movimentazione degli animali da e verso pascolo è stato abrogato dal D. Lgs 136/2022 e con esso sono stati abrogati il modello 6 di richiesta di trasferimento e il certificato di origine e di sanità conforme al modello 7 allegati al RPV.

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dall'intervento SRA-ACA08 per la movimentazione degli animali, è necessario, ove indicato il Modello 7 (di monticazione o di demonticazione), fare riferimento a quanto previsto nella nota del Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Piemonte, prot. n. 20121 del 16.04.2025 che si allega in copia e che prevede:

"...L'operatore che movimenta animali verso o da pascolo deve inserire in BDN la richiesta di autorizzazione al trasferimento nella sezione "Richiesta di trasferimento" della voce "Pascolo" di "Movimentazioni" nell'applicativo della specie animale interessata alla movimentazione, specificando l'inizio dell'effettivo periodo di pascolamento almeno 15 giorni prima della movimentazione degli animali. Tale richiesta deve essere validata dal Servizio Veterinario della ASL competente sul pascolo per consentire la successiva compilazione dei documenti di accompagnamento (ex Mod. 4) verso quel determinato pascolo, documenti che ne attestano l'effettivo utilizzo.

L'operatore inserisce in BDN la comunicazione di rientro allo stabilimento di origine almeno 15 giorni prima del previsto rientro. Tale richiesta è resa disponibile per il Servizio Veterinario della ASL competente sullo stabilimento di rientro e consente la generazione dei documenti di accompagnamento relativi".

Non è dunque più necessaria la validazione del DDA (ex Modello 7) da parte del comune di ubicazione del pascolo.

Nelle more della piena applicazione e funzionalità della BDN, per quanto riguarda la visibilità e l'accessibilità dei suddetti documenti, per Regione e Comuni, **per l'anno 2025 è obbligatorio allegare**

alla domanda di aiuto/pagamento (e di pagamento) il DDA di spostamento dei capi verso e tra i pascoli ed il DDA di spostamento dei capi dal pascolo allo stabilimento di origine per la stagione invernale.

Sono **invariati i tempi e le modalità di trasmissione dei suddetti documenti** come previsto, per i modelli 7 (ora DDA) dalla DD n. 266/A1705B/2025 del 26/03/2025 per le nuove domande di aiuto/pagamento, e dalla DD 220/A1705B/2025 del 13/03/2025 per le domande di pagamento.

Cordiali saluti.

La Responsabile
Dott.ssa Anna Maria Valsania
(firmato digitalmente)

Referenti:

Paola Rasetto

Tel. 011- 4323775 – Mail paola.rasetto@regione.piemonte.it

Silvano Ribotta

Tel. 011- 432.4864 – Mail silvano.ribotta@regione.piemonte.it

*Piazza Piemonte, 1
10127 Torino
Tel. 011.4321468*